RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1976

rivolta al governo irlandese in merito a un disegno di legge che modifica e completa il « Road Transport Act 1933 » nonché il « Road Transport Act 1971 » e che comprende disposizioni relative ad altri problemi connessi con quelli trattati nelle suddette leggi

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(76/609/CEE)

In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti [1], modificata con decisione del Consiglio, del 22 novembre 1973 [2], il governo irlandese ha comunicato alla Commissione, con lettera del 12 aprile 1976 della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, il testo di un disegno di legge che modifica e completa il « Road Transport Act 1933 » nonché il « Road Transport Act 1971 » e che comprende disposizioni relative ad altri problemi connessi con quelli trattati nelle leggi medesime.

La lettera della rappresentanza permanente irlandese è giunta alla Commissione il 13 aprile 1976 e, conformemente all'articolo 1 della summenzionata decisione del Consiglio, è stata trasmessa anche agli altri Stati membri.

La Commissione non ha ritenuto necessario una riunione informativa con i rappresentanti del governo irlandese e neppure una consultazione con gli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del Consiglio.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione, la Commissione formula la raccomandazione seguente :

1. La Commissione ritiene che sia intenzione del governo irlandese procedere ad una fase importante nella liberalizzazione dell'accesso al mercato dei trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi e sottolinea a questo riguardo che fino ad oggi non è stata adottata a livello comunitario nessuna misura intesa a stabilire norme comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti nazionali di merci su strada.

2. La Commissione constata peraltro che, per quanto riguarda i mezzi previsti dal governo irlandese, l'articolo 3 del disegno di legge tende soprattutto a consentire ad ogni trasportatore in possesso di un'autorizzazione di trasporto di mettere in servizio tanti veicoli quanti egli desideri, avvalendosi di questa unica autorizzazione. La Commissione può aderire all'obiettivo perseguito dal governo irlandese per il tramite di questa disposizione.

La Commissione fa tuttavia osservare che le modalità previste potrebbero dare origine ai seguenti inconvenienti :

— i trasportatori già operanti sul mercato si troverebbero in una posizione preferenziale nei confronti dei nuovi arrivati. Questi ultimi infatti potrebbero ottenere un'autorizzazione soltanto se il ministro avrà preventivamente constatato l'insufficienza dei servizi di trasporto esistenti, oppure con l'acquisto di una autorizzazione offerta sul mercato da un trasportatore già operante. Si prospetta pertanto il rischio che la misura prevista sia suscettibile di favorire il sorgere di situazioni di monopolio o di oligopolio tali da sfociare addirittura in abusi di posizioni dominanti, in assenza di una gestione appropriata da parte dei pubblici poteri ;

— data la mancanza di un meccanismo di controllo del mercato dei trasporti in questione, che possa accertare con rapidità ed efficienza la situazione concorrenziale (in particolare il livello dei prezzi praticati e l'impiego della capacità esistente), il sistema proposto non appare tale da garantire un equilibrio soddisfacente tra l'offerta e la domanda di trasporto ; in particolare, ciò vale per il rilascio di nuove autorizzazioni ai nuovi arrivati (in caso d'insufficienza nell'offerta di trasporto) o per delimitare, bloccare o ridurre la capacità esistente (in caso di eccedenze di capacità) ;

— non è nell'interesse generale offrire ai trasportatori già operanti sul mercato la possibilità di vendere le autorizzazioni resesi eventualmente superflue a motivo delle misure previste e la Commissione, pur essendo d'accordo con il governo irlandese sulla necessità di evitare una brusca modifica della situazione attuale (in cui il valore commerciale della autorizzazione costituisce una parte importante dell'attivo dell'impresa) ritiene che a termine sarebbe necessario sopprimere la commercializzazione delle licenze la quale rischia di dar luogo a rendite monopolistiche e di far aumentare in maniera artificiosa i costi dei trasporti.

[1] GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.
[2] GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48.

La Commissione ritiene che sarebbe pertanto preferibile far sì che le autorizzazioni resesi superflue vengano dichiarate caduche e siano restituite all'autorità competente affinché quest'ultima le rilasci ai nuovi trasportatori.

3. La Commissione rileva inoltre che il disegno di legge mantiene la liberalizzazione — durante un periodo limitato — dei trasporti per conto terzi di taluni prodotti agricoli ed estende l'esenzione dal regime della autorizzazione a tutti i trasporti effettuati mediante veicoli il cui peso totale a carico non superi 6 tonnellate o con un carico utile inferiore a 3,5 tonnellate (articolo 2), ma che, per contro, il governo irlandese ha intenzione di sottoporre al regime dell'autorizzazione (vedi articolo 6 del disegno di legge) i trasporti per conto terzi effettuati nel perimetro dei principali porti marittimi ed esonerati a norma del « Road Transport Act » del 1933.

 Essa ritiene che se è vero che i diritti acquisiti continuano ad essere riconosciuti ai trasportatori che esercitano la loro attività nelle suddette zone mediante il rilascio sistematico di un'autorizzazione, qualora essi dimostrino semplicemente di risiedere in tali zone da tempo, ciò non è altrettanto vero per i trasportatori che intendono stabilirsi in dette zone e che dovranno quindi sollecitare un'autorizzazione il cui rilascio dipenderà dall'accertamento preventivo dell'insufficienza dei servizi di trasporto già esistenti nella regione considerata.

 La Commissione, mentre si rende conto dei motivi per i quali è stata prevista la generalizzazione del regime dell'autorizzazione, non ritiene giustificati i motivi che sono alla base delle restrizioni introdotte per l'accesso ai mercati in oggetto da parte di trasportatori diversi da quelli che già risiedono nelle zone in questione.

 La Commissione ritiene che, trattandosi di un traffico a carattere del tutto locale, al fine di garantire la coerenza con i principi di liberalizzazione perseguiti dal governo irlandese, sarebbe preferibile mantenere la libertà di accesso al mercato laddove essa sia acquisita e far sì che il rilascio delle autorizzazioni di trasporto nelle zone in questione non comporti alcuna restrizione quantitativa.

4. In conclusione, la Commissione rileva che le disposizioni che l'Irlanda vorrebbe adottare nel settore dei trasporti di merci su strada non possono interferire con disposizioni specifiche da adottare a livello comunitario in un prossimo futuro e prende atto con soddisfazione della volontà del governo irlandese di estendere le possibilità di accesso al mercato attualmente offerte ai trasportatori, senza distinzione di nazionalità o di paese d'origine. La Commissione raccomanda tuttavia al governo irlandese di tener conto dei suggerimenti formulati a conclusione dei punti 2 e 3.

5. La Commissione informa gli altri Stati membri della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA